

Ufficio del dirigente

## CRITERI VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

### Art. 1

#### Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

| Classi   | Ore settimanali | Ore annuali<br>( x 33 settimane) | Presenze ore<br>richieste<br>(75% totale) | Max ore assenze<br>(25% totale) |
|--|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 <sup>e</sup> e 2 <sup>e</sup>                  | 34              | 1122                             | 841                                       | 281                             |
| 3 <sup>e</sup> - 4 <sup>e</sup> e 5 <sup>e</sup> | 35              | 1155                             | 866                                       | 289                             |

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli studenti disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo personalizzato.

### Art. 2

#### Assenze

**Sono computati come giorni e/o ore di assenza:**

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
- assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
- assenze per motivi familiari non documentate;
- assenze di ore e/o dei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente;
- interruzione, a qualsiasi titolo, dell'erogazione del servizio scolastico da parte degli alunni o gruppi di alunni.

### Art. 3

#### Deroghe

**Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:**

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), certificate dal medico curante;

- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);
- recupero della frequenza della/o studente in obbligo scolastico e in situazione di dispersione scolastica a seguito di intervento dei servizi sociali o altro ente/istituzione;
- tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto;
- partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. **Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.**

#### **Art. 4**

##### **Mancata validità dell'anno scolastico**

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.